

Codice A1604A

D.D. 2 dicembre 2019, n. 591

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili - denominati "Pz 4" - codice univoco CN-P-10217 e "Pz 5" - codice univoco CN-P-10218 - ubicati nel Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN).**

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 "*Cuneese*", d'intesa con il Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN) e con la Società TECNOEDIL S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione nonché committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia – con nota in data 1 agosto 2019, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati *Pz 4* - codice univoco CN-P-10217 e *Pz 5* - codice univoco CN-P-10218, ubicati in località Cinzano nella particella catastale n. 1369 del foglio di mappa n. 9, censito al C.T. del medesimo Comune Santa Vittoria d'Alba.

Nell'attuale stato di fatto, il pozzo *Pz 4* è utilizzato ad integrazione dell'acqua proveniente dall'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. (A.L.A.C. S.p.A.) durante i periodi di maggiore richiesta mentre il pozzo *Pz 5*, adiacente e collocato anch'esso all'interno di un'area recintata, è in disuso ma potenzialmente riattivabile.

La regola operativa adottata dall'ente gestore prevede l'utilizzo del solo *Pz 4*, escludendo la possibilità di attingere simultaneamente dai due pozzi; il *Pz 5* viene mantenuto con l'unico scopo di rappresentare un'alternativa di emergenza nel caso di non funzionamento del *Pz 4* in esercizio. Prima di essere immessa in rete, l'acqua emunta dal *Pz 4* subisce un trattamento di clorazione e miscelazione con l'acqua proveniente dall'A.L.A.C. S.p.A..

L'area di salvaguardia dei due pozzi era già stata ridefinita in conformità ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii. e successivamente approvata con la determinazione n. 624 del 14 ottobre 2010.

Tuttavia, in seguito alla richiesta del Proponente (TECNOEDIL S.p.A.), in data 11 febbraio 2019, alla Provincia di Cuneo di variante non sostanziale alla concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, approvata con la determinazione della Provincia di Cuneo n. 1083 del 6 dicembre 2004 – variante che comporta la riduzione del volume annuo derivato da 200.000 metri cubi a 100.000 metri cubi, con conseguente diminuzione della portata media annua da 3,171 l/s a 1,5855 l/s per ciascuno dei due pozzi e della portata massima istantanea da 6 l/s a 3,5 l/s per ciascuno dei due pozzi – lo stesso Proponente ha ritenuto opportuno ridelimitare l'area di salvaguardia.

Il Settore *Tutela delle Acque* della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio della Regione Piemonte, divenuto competente alla materia a far data dal 3 agosto 2015 a seguito della riorganizzazione dell'Ente, ha valutato positivamente la scelta del Proponente, ritenendola condivisibile.

I due pozzi in esame rivestono, nel panorama acquedottistico locale, una notevole importanza in quanto il bacino d'utenza servito è di circa 2.900 abitanti, distribuiti nel Comune di Santa Vittoria di Alba e captano le acque della falda superficiale, freatica, ospitate all'interno dei depositi alluvionali quaternari del fiume Tanaro, costituiti da sabbie e ghiaie con ciottoli e presenza di lenti limoso-argillose, che hanno alla base depositi a bassa permeabilità, costituiti dai litotipi del Bacino Terziario Piemontese. Il substrato miocenico è presumibilmente costituito dai litotipi della Formazione Gessoso-Solfifera, rappresentati in prevalenza da marne argillose per lo più gessifere, con lenti di gesso cristallino, di arenarie e di calcari cariatati: in genere, si tratta di litotipi a bassa permeabilità, ma caratterizzati dalla discontinua e sporadica presenza di cavità da dissoluzione dei materiali evaporitici.

I due pozzi sono così completati:

*Pz 4*, realizzato negli anni '30 e profondo circa 16,00 metri, filtra tra -5,00 e -13,00 metri;

*Pz 5*, realizzato nel 1968 e profondo 15,80 metri, filtra tra -5,50 e -13,30 metri.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La presenza di strutture residenziali allacciate alla rete fognaria, di aree di servizio, di reti viarie, di collettori e reti di smaltimento delle acque reflue e di alcuni pozzi ad uso domestico all'interno dell'area di salvaguardia proposta può essere ritenuta compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006 e ss.mm.ii., purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la nuova portata massima di esercizio dei due pozzi *Pz 4* e *Pz 5* – pari a 3,5 l/s – ovvero il volume d'acqua prelevato dai derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero superficiale captato. Il settore collinare ubicato a Nord dei pozzi, oltre la linea ferroviaria, è stato considerato un limite impermeabile: in questo settore i rilievi sono infatti costituiti da litotipi marnoso-argillosi pliocenici (acquitardi-acquicludi) e, pertanto, l'area di salvaguardia che ne è risultata, unica per tutti e due i pozzi, ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

zona di tutela assoluta, di forma poligonale e recintata da rete metallica, adeguata rispetto alla vigente normativa e contenente al suo interno i due pozzi e le strutture funzionali alle attività del servizio idrico integrato;

zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto ristrette di ciascun pozzo;

zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto allargate di ciascun pozzo.

All'interno dell'area di salvaguardia proposta sono presenti, essenzialmente, due tipologie di centri di rischio: alcuni pozzi domestici e reti e collettori fognari a servizio di abitazioni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Campo pozzi di Loc. Cinzano – Pozzi CNP10217 e CNP10218 ad uso potabile (acque destinate al consumo umano) – Variante non sostanziale alla concessione preferenziale n. 156 - Codice utenza CN10154 – Proposta di individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi del D.P.G.R. 15/R 11 dicembre 2006 – Oggetto: Tavola Proposta individuazione aree di salvaguardia – Data: Gennaio 2019 – Scala 1:1.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN) che ne ha preso atto con nota del Sindaco del 13 febbraio 2019.

I pareri dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competenti in merito alla nuova proposta di definizione non sono stati ritenuti necessari, in quanto si tratta di un'area a salvaguardia inferiore rispetto a quella approvata con la determinazione n. 624 del 14 ottobre 2010 e per la quale i due Enti si erano già espressi favorevolmente.

All'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita non sono presenti attività agricole e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei

fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano suddetto da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38, in data 19 settembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Rilevato che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è pari a 3,5 l/s per ogni singolo pozzo, corrispondente alla portata massima estraibile prevista dall'istanza di variante non sostanziale alla concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, approvata con la determinazione della Provincia di Cuneo n. 1083 del 6 dicembre 2004;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili – denominati *Pz 4* - codice univoco CN-P-10217 e *Pz 5* - codice univoco CN-P-10218 – ubicati nel Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15/R del 2006, trasmesso con nota in data 3 aprile 2009 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*" alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; non si dovrà prevedere l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle eventuali aree a verde comprese nella zona di tutela assoluta;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

la presenza di strutture residenziali allacciate alla rete fognaria, di aree di servizio, di reti viarie, di collettori e reti di smaltimento delle acque reflue e di alcuni pozzi ad uso domestico all'interno dell'area di salvaguardia proposta è da ritenersi compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006 e ss.mm.ii., purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia proposta procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia proposta al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia proposta al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la domanda, in data 11 febbraio 2019, con la quale la TECNOEDIL S.p.A. ha presentato alla Provincia di Cuneo – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – istanza di variante non sostanziale alla concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, approvata con la determinazione della Provincia di Cuneo n. 1083 del 6 dicembre 2004, per diminuire il volume annuo derivato da 200.000 metri cubi a 100.000 metri cubi, con conseguente riduzione della portata media annua da 3,171 l/s a 1,5855 l/s e della portata massima istantanea da 6 l/s a 3,5 l/s per ciascuno dei due pozzi denominati *Pz 4* e *Pz 5*, ubicati nel Comune di Santa Vittoria d'Alba;

vista la determinazione n. 624 del 14 ottobre 2010, agli atti presso l'archivio della *Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio*, con la quale era stata approvata la definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Pz 4* - codice univoco CN-P-10217 e *Pz 5* - codice univoco CN-P-10218, ubicati in località Cinzano nella particella catastale n. 1369 del foglio di mappa n. 9, censito al C.T. del Comune Santa Vittoria d'Alba, in conformità ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii. e trasmessa, per i relativi adempimenti, al Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN) nel cui territorio ricade l'area di salvaguardia per recepirla nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*", alla Società TECNOEDIL S.p.A. S.p.A., alla Provincia di Cuneo – Settore Risorse Idriche e Settore Pianificazione Territoriale, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento della Provincia di Cuneo, all'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Alba e Bra – S.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione ed alle Direzioni regionali Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia e Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste;

vista la nota, in data 13 febbraio 2019, con la quale il Sindaco del Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN) ha preso atto della nuova proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 – “Cuneese”, in data 1 agosto 2019 – prot. n. 1811, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

***Il Dirigente***  
**DETERMINA**

Di sostituire, per i motivi citati in premessa, la determinazione n. 624 del 14 ottobre 2010, con il presente atto.

L'area di salvaguardia dei due pozzi potabili – denominati Pz 4 - codice univoco CN-P-10217 e Pz 5 - codice univoco CN-P-10218 – ubicati nel Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN), è definita come risulta nell'elaborato “*Campo pozzi di Loc. Cinzano – Pozzi CNP10217 e CNP10218 ad uso potabile (acque destinate al consumo umano) – Variante non sostanziale alla concessione preferenziale n. 156 - Codice utenza CN10154 – Proposta di individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi del D.P.G.R. 15/R 11 dicembre 2006 – Oggetto: Tavola Proposta individuazione aree di salvaguardia – Data: Gennaio 2019 – Scala 1:1.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera b) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 3,5 l/s

per entrambi i pozzi – nuova portata massima di esercizio derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.

Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera b) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"*, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santa Vittoria d'Alba (CN) – TECNOEDIL S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; non si dovrà prevedere l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle eventuali aree a verde comprese nelle zone di tutela assoluta; l'accesso in tale zona, recintata da rete metallica, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia proposta al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santa Vittoria d'Alba – TECNOEDIL S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Santa Vittoria d'Alba, affinché lo stesso provveda a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

verificare che la presenza di strutture residenziali allacciate alla rete fognaria, di aree di servizio, di reti viarie, di collettori e reti di smaltimento delle acque reflue e di alcuni pozzi ad uso domestico all'interno dell'area di salvaguardia proposta sia compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006 e ss.mm.ii., purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia proposta procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia proposta al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*

Il Funzionario Estensore  
Massimiliano Petricig